

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

G.D. Dott. Fabio Miccio

C.P. n. 54/2013

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

Verbale di adunanza dei creditori

VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2014, il giorno 4 del mese di giugno, innanzi al Giudice Delegato del C. P. n. 54/2013 della Sviluppo Immobiliari Pavia S.p.A., dott. Fabio Miccio, alle ore 11:20, giusta provvedimento in data 16.4.2014, si è riunita l'adunanza dei creditori della procedura in epigrafe, ai sensi degli artt. 174 e ss. L.F..

Sono comparsi:

- il Commissario Giudiziale, avv. prof. Tania Enza Cassandro;
- il Consulente Contabile della procedura, dott. Renzo Fumenti;
- il dott. Alfredo Fortunato, quale legale rappresentante della società debitrice;
- l'avv. Maria Grazia Sirna e l'avv. E. Caratozzolo per la società.

Nessun creditore è comparso, né in proprio né per delega;

Il Commissario Giudiziale esibisce originali delle seguenti comunicazioni, riservandosi di depositare in Cancelleria CD rome contenente, in formato PDF, gli stessi:

- estratto attestante l'inoltro e l'avvenuta consegna delle comunicazioni *ex art. 171 L.F.* inviate ai creditori tramite PEC in data 30.10.2013;
- comunicazioni *ex art. 171 L.F.* inviate ai creditori sprovvisti di PEC tramite raccomandata A/R in data 30.10.2013, con relative cartoline di ricevimento;
- estratto attestante l'inoltro e l'avvenuta consegna delle comunicazioni di differimento dell'adunanza dalla data del 17.4.2014 alla data odierna inviate ai creditori tramite PEC in data 16.4.2014;
- estratto attestante l'inoltro e l'avvenuta consegna delle comunicazioni con cui è stata inoltrata ai creditori la Relazione *ex art. 172 L.F.* del Commissario Giudiziale;
- nota di deposito in Cancelleria dell'elenco dei creditori sprovvisti di PEC ai sensi dell'art. 31 *bis*, comma 2 L.F., con allegata copia della Relazione *ex art. 172 L.F.* del Commissario Giudiziale.

Il Commissario Giudiziale si riporta, quanto alle proprie valutazioni, alle ipotesi di realizzo in calce al presente verbale e più ampiamente descritte nella relazione, precisando che, per mero errore materiale, nella Relazione *ex art. 172 L.F.*:

- tra i creditori chirografari, l'importo del credito di Acernese Riccardo è stato riportato al lordo dell'IVA per € 4.586,97, anziché al netto dell'iva, come correttamente indicato per gli altri sindaci in € 3.759,81;

- tra i creditori privilegiati, sempre per il medesimo creditore Acernese è stato riportato l'intero credito (chirografo al netto di IVA per € 3.759,00 + privilegio al netto di IVA per € 22.150,47), anziché il solo credito privilegiato di € 22.150,47.

Si rettificano, conseguentemente, i relativi importi, come da elenco allegato al presente verbale.

Il Giudice Delegato ammette al voto i creditori come da elenco predisposto dalla società con le rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale; la società rappresenta di non avere osservazioni sulle rettifiche apportate.

Il Commissario Giudiziale, a questo punto, illustra la propria relazione, alla quale si riporta.

Si rileva che, con nota in data 6.5.2014 (prot. n. 65440) – inoltrata dalla società al Commissario Giudiziale il 3.6.2014 - la Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Sviluppi Immobiliari Pavia S.p.A. la sospensione del rimborso del credito IVA.

Il Commissario Giudiziale deposita la predetta nota dell'Agenzia delle Entrate, unitamente alle osservazioni in data 3.6.2014 del Consulente Contabile della procedura, dott. Renzo Fumenti, il quale rileva come l'atto di sospensione in oggetto risulterebbe affetto da vizi di nullità, concludendo per l'immediata impugnazione dell'atto in questione.

Si rimettono qui di seguito le tre ipotesi di realizzo dell'attivo e le tre ipotesi di percentuali di soddisfo rettifiche dal Commissario Giudiziale:

ATTIVO:

1° ipotesi ottimistica (considerando credito di AMF di natura chirografaria)

	al 21.9.2012	presumibile realizzo indicato da società	rettifiche C.G.
Rimanenze	1.004.563,00	9.944,00	9.944,00
Credito v/ SAPAM	2.086,00	1.418,00	17,38
Crediti v/AMF	0,00	250.384,00	626.233,62
Altri crediti	804.218,00	804.219,00	804.219,00
Disponibilità liquide	67,00	27.981,00	27.981,00
Totale attivo	1.810.934,00	1.093.946,00	1.468.395,00

*

2° ipotesi intermedia (considerando credito di AMF di natura postergata – pagamento 2%)

	al 21.9.2012	presumibile realizzo indicato da società	rettifiche C.G.
Rimanenze	1.004.563,00	9.944,00	9.944,00
Credito v/ SAPAM	2.086,00	1.418,00	17,38
Crediti v/AMF	0,00	250.384,00	42.156,42
Altri crediti	804.218,00	804.219,00	804.219,00
Disponibilità liquide	67,00	27.981,00	27.981,00
Totale attivo	1.810.934,00	1.093.946,00	884.317,80

*

3° ipotesi pessimistica (considerando credito di AMF di natura postergata – pagamento 0%)

	al 21.9.2012	presumibile realizzo indicato da società	rettifiche C.G.
Rimanenze	1.004.563,00	9.944,00	9.944,00
Credito v/ SAPAM	2.086,00	1.418,00	17,38
Crediti v/ AMF	0,00	250.384,00	0,00
Altri crediti	804.218,00	804.219,00	804.219,00
Disponibilità liquide	67,00	27.981,00	27.981,00
Totale attivo	1.810.934,00	1.093.946,00	842.161,38

*

PERCENTUALI DI SODDISFO:

1° ipotesi (considerando credito v/ AMF chirografario)

	importo rettificato dal C.G.	percentuale soddisfo	ammontare da soddisfare
Creditori prededucibili	324.467,54	100%	324.467,54
Creditori privilegiati	38.534,80	100%	38.534,80
Creditori chirografari	<u>4.370.444,50</u>	25,29%	<u>1.105.392,66</u>
Totale passivo	4.733.446,84		1.468.395,00

2° ipotesi (considerando credito v/ AMF postergato con pagamento al 2%)

	importo rettificato dal C.G.	percentuale soddisfo	ammontare da soddisfare
Creditori prededucibili	324.467,54	100%	324.467,54
Creditori privilegiati	38.534,80	100%	38.534,80
Creditori chirografari	<u>4.370.444,50</u>	11,93%	<u>521.315,46</u>
Totale passivo	4.733.446,84		884.317,80


3° ipotesi (considerando credito v/ AMF postergato con pagamento allo 0%)

	importo rettificato dal C.G.	percentuale soddisfo	ammontare da soddisfare
Creditori prededucibili	324.467,54	100%	324.467,54
Creditori privilegiati	38.534,80	100%	38.534,80
Creditori chirografari	<u>4.370.444,50</u>	10,96%	<u>479.159,04</u>
Totale passivo	4.733.446,84		842.161,38


Al termine della trattazione da parte del Commissario Giudiziale, il Giudice Delegato dichiara aperte le operazioni di voto; considerato che non vi sono creditori presenti assegna il termine di legge per far pervenire eventuali dissensi e manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale.


IL COMMISSARIO GIUDIZIALE



604
3328/2014



IL GIUDICE DELEGATO



IL CANCELLIERE




C.P. SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA n. 54/2013**CREDITORI CHIROGRAFARI**

N.	Creditore	piano concordatario	dichiarazioni credito	rettifiche C.G. relazione ex art. 172 L.F.	rettifiche C.G. adunanza 4.6.2014	% sul totale chirografi
1	UBI BANCA	4.292.349,00	4.292.799,86	4.292.799,86	4.292.799,86	98,2234%
2	VENETO BANCA	59,00	0,00	59,00	59,00	0,0013%
3	B&M COPIE S.n.c.	855,00	855,00	855,00	855,00	0,0196%
4	ISAN S.r.l.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,3729%
5	DEGL'INNOCENTI STEFANO	281,00	0,00	281,00	281,00	0,0064%
6	AVERNI & ASSOCIATI	710,00	714,15	760,85	760,85	0,0174%
7	LOCATELLI ITALO	853,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
8	ACERNESE RICCARDO	0,00	0,00	4.586,97	3.759,81	0,0860%
9	SAPAM S.p.A.	10.415,00	0,00	10.415,00	10.415,00	0,2383%
10	MONGIO' IGNAZIO STEFANO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0343%
11	EQUITALIA SUD S.p.A.	0,00	13,98	13,98	13,98	0,0003%
		4.367.022,00	4.354.382,99	4.371.271,66	4.370.444,50	100,0000%

CREDITORI PRIVILEGIATI

N.	Creditore	piano concordatario	dichiarazioni credito	rettifiche C.G. relazione ex art. 172 L.F.	rettifiche C.G. adunanza 4.6.2014	% sul totale privilegiati
1	MACCARRONE GIUSEPPE	263,00	0,00	263,00	263,00	0,6825%
2	LOCATELLI ITALO	0,00	5.510,67	5.419,44	5.419,44	14,0638%
3	ACERNESE RICCARDO	22.393,00	31.660,65	25.910,28	22.150,47	57,4817%
4	FRACASSI ROBERTO	2.080,00	8.550,40	4.853,34	4.853,34	12,5947%
5	BRIATICO VANGOSA ALFREDO	2.080,00	8.647,20	4.853,34	4.853,34	12,5947%
6	DEBITI TRIBUTARI (tassa gov. + sanz.)	542,00	0,00	542,00	542,00	1,4065%
7	EQUITALIA SUD S.p.A.	0,00	453,21	453,21	453,21	1,1761%
		27.358,00	54.822,13	42.294,61	38.534,80	100,0000%




STUDIO BIGI FUMENTI MARRA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. Comm. Gianluca Bigi
Dott. Comm. Renzo Fumentì
Dott. Comm. Fabrizio Marra
Dott. Comm. Lorenza Scoto
Dott. ssa Dorina Poli
Avv. Stefania Porzi

Roma, 03.06.2014

A mezzo e-mail

Spett.le
Sviluppi Immobiliari Pavia s.p.a.
Conc. Prev. 54/2003
Lungotevere Aventino, 5
00153 ROMA
e
Gen. mo Comm. Giudiziale
Prof. Avv. Tania Cassandro


Oggetto: note su atto di sospensione del credito i.v.a. richiesto a rimborso per l'anno 2011 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 1 – Ufficio rimborsi i.v.a.

Il sottoscritto Renzo Fumentì, Dottore commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma n. AA_004770, dello Studio Bigi Fumentì Marra – Dottori commercialisti associati, sito in 00198 Roma, Via Tagliamento n. 31, tel. 0685356427, fax 0684240710, email: r.fumentì@bfmassociati.it, p.e.c. r.fumentì@legalmail.it, in qualità di consulente tecnico contabile – fiscale del Concordato Preventivo n. 54/2003 della Sviluppo Immobiliari Pavia s.p.a., esaminato l'atto di sospensione dell'erogazione del credito iva richiesto a rimborso per l'anno 2011, per euro 803.433,00, dalla suddetta società emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma,

premessò:

- che la sospensione del rimborso di un credito i.v.a. è regolata:

- a) dall'art. 23 del d.lgs. del 18.12.1997, n. 472 - Sospensione del rimborso e compensazione, il quale stabilisce: "1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i



soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai [soggetti obbligati in solido], sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione." (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203

(G.U. 01.07.1998, n. 151).

b) dall'art. 38 bis, III° c., del d.p.r. del 26.10.1972, n. 633 - Esecuzione dei rimborsi, il quale stabilisce : "3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale."

c) dall'art. 69, VI° c., del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale prevede una disposizione di carattere generale sul c.d. fermo amministrativo, per cui, ove l'amministrazione vanta un credito a qualsiasi titolo nei confronti del contribuente, è legittima la sospensione del pagamento di un eventuale controcredito.

rileva



- che tale atto di sospensione risulta nullo dall'origine per i seguenti motivi:

1 - L'atto di sospensione del rimborso del credito I.v.a. è nullo per errata e falsa applicazione dell'art. 56, V° comma, D.P.R. 633/72, il quale stabilisce che: *"La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Omissis..... L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma."*


Dalla lettura del suddetto atto di sospensione che riporta soltanto nelle motivazioni: *"Esistono segnalazioni"* risulta del tutto evidente che non sono indicate, neanche per sommi capi, né i presupposti di fatto né tantomeno le ragioni giuridiche che hanno determinato la sospensione del rimborso richiesto.

Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (su tutte, sentenza n. 23601 del 11.11.2011), l'atto di sospensione richiede necessariamente l'adozione di un provvedimento formale che sia provvisto di tutti i requisiti previsti dalla legge, tra cui la motivazione in ordine al *fumus boni iuris* relativo della ragione di credito vantata dall'amministrazione medesima, cosa che risulta del tutto inesistente nell'atto in questione.

2 - L'atto di sospensione del rimborso del credito i.v.a. è nullo per errata e falsa applicazione dell'art. 56, V° comma, D.P.R. 633/72, il quale stabilisce che: *"La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma."*

Pertanto, considerato che l'atto di sospensione, a giustificazione della propria esistenza, fa riferimento a *"segnalazioni"* (probabilmente atti interni) che non sono state allegate né riprodotte nel loro contenuto essenziale, lo stesso atto deve essere considerato nullo *ex tunc*.

3 - L'atto di sospensione del rimborso del credito I.v.a. è nullo per errata e falsa applicazione dell'art. 7, I° c., della L. 212/2000, che recita "*Se nella motivazione riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*.



Pertanto, considerato che l'atto di sospensione, a giustificazione della propria esistenza, fa riferimento a "segnalazioni" (probabilmente atti interni) che non sono state allegate né riprodotte nel loro contenuto essenziale, lo stesso atto deve essere considerato nullo ex tunc.

4 - L'atto di sospensione del rimborso del credito i.v.a. è nullo per errata e falsa applicazione:

- dell'art. 23 del d.lgs. del 18.12.1997, n. 472;
- dell'art. 38 bis, III° c., del d.p.r. del 26.10.1972, n. 633;
- dall'art. 69, VI° c., del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440,


in quanto nessuno dei presupposti per la sospensione del rimborso del credito iva previsti dalle suddette norme di legge risulta applicabile alla Sviluppo Immobiliari Pavia s.p.a. Conc. Prev. 54/2003 al momento dell'emanazione dell'atto di sospensione, e in ogni caso eventuali provvedimenti di sospensione potrebbero trovare giustificazione solo fino a concorrenza delle somme a debito verso l'erario che nel caso di specie risultano irrilevanti.

Per i su esposti motivi, il sottoscritto consulente contabile - fiscale conclude ritenendo opportuno l'immediata impugnazione dell'atto di sospensione mediante proposizione di ricorso tributario alla Commissione Tributaria Prov.le di Roma e la successiva presentazione di istanza di autotutela alla Direzione Prov.le I di Roma diretta a chiedere l'annullamento e/o rettifica dell'atto emanato.

Distinti saluti

Dottore commercialista

Renzo F...



8/SP14

H. M. T. M. S.
L. M. T. M. S.

01-04-2014

UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 1 - TRASTEVERE

RACCOMANDATA A.R.

Protocollo n. 65440 data 06/05/2014
Funzionario ALESSANDRA SESTILI Stanza 101B

SIP
08 MAG. 2014
Prot. No. <u>11</u>

FRANCO DAVIDE

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.P.A.
LUNGOTEVERE AVENTINO N 5 00100
ROMA (RM)

Oggetto: Rimborso I.V.A. anno 2011
Cronologico 1079
Partita I.V.A. 10031401002
SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.P.A.

LUNGOTEVERE AVENTINO N 5 00100 ROMA (RM)

Il sottoscritto, Direttore dell'Ufficio ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 69
del D.L. 2440/1973,

COMUNICA

Alla S. V. che a suo carico:

- esistono segnalazioni
- l'imposta sospesa è pari a : 803.433,00 Euro

e che pertanto dispone la sospensione del rimborso richiesto, in attesa della definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali, per l'ammontare dei contesti stessi, fino all'ammontare massimo del rimborso.

06/05/2014
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Michele Garofalo

AVVERTENZE

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA

senza dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende opporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di improcedibilità del ricorso stesso. L'istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Scorsi 90 giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

RICORSO

ANDO PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente che sceglie di impugnare il provvedimento di sospensione del rimborso ha 90 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ROMA notificato alla Direzione provinciale dell'Agenzia di ROMA via IPPOLITO NIEVO 36 (art. 4 d.lgs. n. 546/1992).

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,25 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

COME NOTIFICARE IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite: l'Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile); consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta; spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
le generalità di chi presenta ricorso;
il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
la Direzione provinciale di ROMA;
il protocollo e la data del provvedimento di sospensione;
i motivi del ricorso;
le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis, d.P.R n. 115/2002);
la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, o deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché il contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

IL FASCICOLO CONTIENE INOLTRE:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
la documentazione relativa al contributo unificato;
la fotocopia del provvedimento di sospensione, completo della documentazione relativa alla notifica;
la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il contribuente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Il valore della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del d.P.R n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

NOTIZIA DI NOTIFICA

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'Ufficio postale di ROMA/CP. PORTONACCI tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 6665823547-0

Luogo e data 06/05/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma
Via Ippolito Nievo, 36 - EC 153 ROMA
[Firma MSA]



AGENZIA DI ROMA
 OT 214

UFFICIO REGIONALE DI ROMA
 Ufficio Regionale di Roma - 1° Territorio
 N. 1/A Via Imbriolo N. 9/48 - 00153 ROMA
 Telefono 06/494011

ROMA AGENZIA REGIONALE

SERVIZIO NOTIFICAZIONE


AGENTE POSTALE

TASSA PAGATA

Comunicazione Agenzia delle Entrate
 Anno 2005

PER LE PERSONE FISICHE: Il presente adempimento è dovuto dal destinatario. Se questa è assente può essere consegnata a persona di famiglia che, con l'eventuale voto di permesso, non è designato nel documento e, in persona del titolare della casa o di un altro di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente illecito. In alternativa, il mittente può optare per il servizio di consegna a persona, in cui il consegnatario è designato nel documento. In tal caso, il consegnatario deve essere presente al momento della consegna e della firma del documento. Il documento deve essere consegnato al mittente o al suo rappresentante. Il documento deve essere consegnato al mittente o al suo rappresentante. Il documento deve essere consegnato al mittente o al suo rappresentante.

PER LE SOCIETA' ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente designato e, per caso di impossibilità, al legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero all'incaricato della persona designata nel documento. In alternativa, in mancanza di questa, al portatore delle azioni, ovvero alla persona tenuta per rapporto contabile o alla distribuzione delle azioni, posta al destinatario.



AGENZIA SOCI SVILUPPI IMMOBILIARI PANVA SPA

CONTOCORRENTO AMBITO 5

00153 ROMA (RM)

OSTIENSE (1)

INIZIO

Poste Italiane
Posta Raccomandata e Assicurata

Mov. 28/2014
Pagina : 1 / 1

DISTINTA DI RICEPITO PER PORTALETTERE

Ufficio : RM OSTIENSE CPD

Data : 08 mag 2014

Ore : 08:38

Identificativo Mazzetto :



5576400620044128

Codice Mazzetto : 62-4 Q
Totale Invii : 61

Turno : 1 del 07 mag 2014
Operatore : 67984

Consegnati : _____ Rinvii : _____ Lasciati Avvisi : _____

DESCRIZIONE DEGLI INVII

N.	Codice Invio	Causale	Ufficio Accettante	Valore	Destinatario	Assegno Firma	N.
1	7653058 0143-6	AG	VENEZIA CENTRO	0	Grand Hotel Laguna	[Signature]	1
2	6136127 4718-5	R		0	Acquas Tevere	[Signature]	2
3	1461124 7835-5	R	ARENzano	0		[Signature]	3
4	1495670 8374-2	R	MI ROSERIO CME	0		[Signature]	4
5	1458813 4930-4	R		0		[Signature]	5
6	7664582 3547-0	AG	RM SERVICE S. LORENZO	0	S. De Donato Pontina	[Signature]	6
7	1459813 4928-1	R		0	Acquas Tevere	[Signature]	7
8	1419107 8976-9	R		0		[Signature]	8
9	1497620 1824-7	R	CAZZAGO DI PIANIGA	0		[Signature]	9
10	1446366 1889-6	R	VERONA INTERPORTO	0		[Signature]	10
11	7814943 9700-5	AG	VE	0	Fidetta V. F. Forme 20	[Signature]	11
12	7659042 1977-9	AG	ME NONZA CPD	0	Fontanabona	[Signature]	12
13	7615396 0123-7	AG	BOLOGNA CME	0			13
14	6136129 5351-7	R	ROMA CME	0			14
15	6136128 5684-9	R	ROMA CME	0			15
16	1489985 9806-6	R	ROMA 67	0			16
17	6136125 5523-5	R	ROMA CME	0			17
18	6136129 1805-7	R	ROMA CME	0			18

Imbro e firma dell'operatore

Firma del portalettiere
[Signature]